



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.toricella-taverne.ch

REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO DI LETTURA DI NUMERI D'IMMATRICOLAZIONE SU STRADE A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI TORRICELLA-TAVERNE



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Sommario

Art. 1	Basi legali	3
Art. 2	Campo d'applicazione.....	3
Art. 3	Scopo	3
Art. 4	Informazione	3
Art. 5	Finalità	3
Art. 6	Sicurezza dei dati	4
Art. 7	Sistema di controllo dei varchi elettronici	4
Art. 8	Trasmissione di dati a terzi	4
Art. 9	Durata di conservazione.....	4
Art. 10	Norme di esecuzione	5
Art. 11	Entrata in vigore.....	5



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Il Consiglio Comunale di Torricella-Taverne, visti gli art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 107, 186 e segg. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nonché la Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP),

risolve:

Basi legali

Art. 1

Richiamati in particolare

- art. 5 cfr. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985
- art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999
- Allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012
- art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP)

Campo d'applicazione Art. 2

¹Il presente Regolamento disciplina la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli in zone a traffico limitato del Comune di Torricella-Taverne.

²Per aspetti della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli inerenti alla protezione dei dati che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il relativo regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000.

Scopo

Art. 3

La lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli è finalizzata al rilevamento e al perseguimento di infrazioni alle norme comunali riguardanti l'accesso a zone a traffico limitato.

Informazione

Art. 4

Il Comune informa della presenza di strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, dello scopo perseguito e dell'organo responsabile, tramite cartelli indicatori in prossimità dei singoli strumenti di lettura.

Finalità

Art. 5

I dati elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Sicurezza dei dati

Art. 6

I dati devono essere protetti da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità e integrità.

Sistema di controllo dei varchi elettronici

Art. 7

¹Il Comune allestisce l'elenco dei numeri d'immatricolazione di veicoli a beneficio di autorizzazione di circolazione, comprensivo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l'indirizzo dei detentori.

²Il sistema di lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli è costituito da fotocamere che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d'immatricolazione.

³Gli operatori autorizzati raffrontano i numeri d'immatricolazione dei veicoli in transito con l'elenco dei numeri di veicoli a beneficio di un'autorizzazione di circolazione e generano una lista di numeri d'immatricolazione senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del numero d'immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.

⁴Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d'immatricolazione senza autorizzazione tramite:

- a) le banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958), per i numeri d'immatricolazione ticinesi e di altri Cantoni;
- b) pubblici registri automobilistici (come quello di ACI Italia) per i numeri d'immatricolazione di altri Stati.

⁵L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

Trasmissione di dati a terzi

Art. 8

¹Di principio, i dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non sono trasmessi a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

Durata di conservazione e distruzione dati

Art. 9

¹I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

- a) In caso di concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, al massimo entro 100 ore;
- b) In caso di mancata concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, entro la conclusione della procedura applicabile.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Norme di esecuzione Art. 10

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, le ulteriori modalità e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

Entrata in vigore Art. 11

¹Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:

Il Segretario:

Mario Di Marco

Thierry Ronchetti

Approvato dal Municipio con risoluzione Municipale N° 564/2023 del 21.06.2023

Approvato dal Consiglio comunale il 02.10.2023

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione no. 005705